

ALLEGATO A

MODALITA' PER LA CORRESPONSIONE DELLE INDENNITA' DI CARICA, DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI ED ESPERTI DEL GRUPPO TECNICO REGIONALE DI VALUTAZIONE DI CUI ALLA L.R. 51/2009.

In attuazione di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 42 della L.R. 51/2009 con il presente atto vengono disciplinate le modalità di corresponsione delle indennità di carica ai componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione previsti al comma 1 dell'Art. 42, nonché quelle per la corresponsione dell'indennità di presenza per gli eventuali esperti cooptati dal Direttore Generale della Direzione generale competente per materia nel caso di particolari azioni valutative richiedano specifiche competenze professionali in ambito sanitario per la valutazione di particolari aree e percorsi assistenziali specifici, previsti dal comma 8 del medesimo Art. 42 oltre ai rimborsi delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni a loro assegnate, secondo quanto previsto ai commi 3, 3 bis, 8 e 8 bis dello stesso Art. 42, nella misura determinata per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.

INDENNITA' DI CARICA PER COMPONENTI NON DIPENDENTI DEL S.S.R. O ALTRI ENTI DI CUI AL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 42 DELLA L.R. 51/2009.

L'indennità di carica che viene corrisposta ai componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le funzioni previste nella presente deliberazione è determinata in Euro 18.000,00:= annui, rapportata all'effettivo periodo dell'anno solare in cui ogni componente svolge la propria funzione all'interno del Gruppo. Tale indennità è maggiorata di un importo pari al 30% esclusivamente per il coordinatore del Gruppo di valutazione previsto al comma 7 dell'Art. 42., mentre ai coordinatori dei sottogruppi individuati dal suddetto coordinatore, previsti dal comma 3 dell'art.25 del Regolamento di attuazione nr. 61/R della legge regionale 5 agosto 2009 nr. 51, viene corrisposta esclusivamente l'indennità di carica base, secondo le stesse modalità di cui sopra.

L'indennità di carica per ogni componente del Gruppo di valutazione, con esclusione del coordinatore di cui al comma 7 dell'Art. 42, viene corrisposta in misura intera solo nel caso ognuno assicuri **almeno 48 giornate annue**, o comunque rapportate all'effettivo periodo dell'anno solare in cui ogni componente svolge la propria funzione all'interno del Gruppo di valutazione.

Nel caso in cui un componente del Gruppo di valutazione dovesse, per un qualsiasi motivo personale, non effettuare il numero minimo di giornate suddette verrà effettuata una detrazione di Euro 375,00.= per ogni giornata non prestata.

L'indennità di carica per il coordinatore del Gruppo di valutazione di cui al comma 7 dell'Art. 42 , viene corrisposta in misura intera solo nel caso lo stesso assicuri **almeno 58 giornate annue**, o comunque rapportate all'effettivo periodo dell'anno solare in cui ogni componente svolge la propria funzione all'interno del Gruppo

Nel caso in cui il coordinatore dovesse, per un qualsiasi motivo personale, non effettuare il numero minimo di giornate suddette verrà effettuata una detrazione di Euro 400,00.= per ogni giornata non prestata.

In caso di assenza del coordinatore superiore a 30 giorni consecutivi si provvede alla sua sostituzione temporanea.

Il numero minimo di giornate annue che ogni componente il gruppo di valutazione deve garantire, per non essere escluso dal gruppo stesso, è fissato in 20. Per la funzione di coordinatore tale obbligo è aumentato a 29 giornate.

L'importo complessivo dell'indennità di carica sarà ripartito e liquidato in 4 rate trimestrali in rapporto alle giornate effettuate per ogni trimestre di riferimento

L'Amministrazione regionale corrisponderà direttamente tali somme ai componenti del Gruppo di valutazione.

L'importo relativo all'indennità di carica che sarà corrisposto ai componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione non dipendenti di Aziende o Enti del servizio sanitario regionale, ai fini fiscali è inquadrato come esercizio di "PUBBLICHE FUNZIONI" e rientra nella fattispecie prevista dall'art. 2, comma 36 della L. 24.12.2003, n. 350, tali redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, co. 1, lett. f) del T.U.I.R. ai sensi del D.P.R. 917/86 e s.m.), ad eccezione di quando le "PUBBLICHE FUNZIONI" sono rese da soggetti che esercitano un'arte o professione, ex art. 53, co. 1 del D.P.R. 917/86, nel qual caso i compensi rientrano nella categoria del reddito di lavoro autonomo, o sono effettuate nell'esercizio di una impresa commerciale, nel qual caso i compensi rientrano nella categoria del reddito d'impresa. Pertanto tali importi dovranno essere assoggettati ad IRAP nel caso vengano rese da soggetti che non esercitano un'arte o professione, mentre in caso contrario saranno assoggettati all'aliquota prevista per le varie casse di assistenza professionale o rivalsa INPS del 4% oltre ad I.V.A. se dovuta.

Ai fini del calcolo per il raggiungimento del numero minimo delle giornate che dovranno prestare i componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione nonché il coordinatore perché sia corrisposta interamente l'indennità di carica, si precisa che rientrano in tale calcolo:

- a) le giornate in cui vengono utilizzati per effettuare le azioni di verifica sul reale possesso dei requisiti;
- b) le giornate in cui vengono convocati per riunioni organizzative da parte del coordinatore o del dirigente regionale della struttura a cui afferisce il Gruppo tecnico regionale di valutazione;
- c) le giornate in cui viene svolta l'attività formativa obbligatoria per i componenti del Gruppo e tutte le altre attività formative a cui saranno inviati dal coordinatore o dall'Amministrazione regionale;
- d) le giornate in cui vengono inviati a riunioni, incontri, convegni, seminari di studio o quant'altro attinente l'accreditamento dall'Amministrazione regionale o dal coordinatore.
- e) le giornate che il coordinatore utilizzerà per pianificare l'attività di funzionamento del Gruppo tecnico regionale di valutazione presso il Settore competente.

I suddetti calcoli saranno effettuati dal competente Settore della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e coesione sociale che garantisce il supporto al "Gruppo tecnico regionale di valutazione".

INDENNITA' DI CARICA PER COMPONENTI DIPENDENTI DEL S.S.R. O ALTRI ENTI DI CUI AL COMMA 8 BIS DELL'ARTICOLO 42 DELLA L.R. 51/2009.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 bis dell'Art. 42, non viene corrisposta ai componenti che risultano dipendenti della Regione, degli enti del servizio sanitario regionale e dei dipendenti dell'università che svolgono funzione assistenziale nel servizio sanitario regionale.

Tali componenti sono tenuti comunque ad assicurare **almeno 48 giornate annue**, o comunque rapportate all'effettivo periodo dell'anno solare in cui ogni componente svolge la propria funzione all'interno del Gruppo di valutazione.

Nel caso in cui il coordinatore risultasse tra le figure di cui al comma 3 bis dell'Art. 42, anche ad esso non verrà corrisposta nessuna indennità, ma dovrà comunque assicurare **almeno 58 giornate annue** o comunque rapportate all'effettivo periodo dell'anno solare in cui ogni componente svolge la propria funzione all'interno del Gruppo di valutazione.

Il numero minimo di giornate annue che ogni componente il gruppo di valutazione deve garantire, per non essere escluso dal gruppo stesso, è fissato in 20. Per la funzione di coordinatore tale obbligo è aumentato a 29 giornate.

In caso di assenza del coordinatore superiore a 30 giorni consecutivi si provvede alla sua sostituzione temporanea.

Ai fini del calcolo per il raggiungimento del numero minimo delle giornate che dovranno prestare i componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione, nonché il coordinatore perché possano permanere nel gruppo di valutazione, si precisa che rientrano in tale calcolo:

- a) le giornate in cui vengono utilizzati per effettuare le azioni di verifica sul reale possesso dei requisiti;
- b) le giornate in cui vengono convocati per riunioni organizzative da parte del coordinatore o del dirigente regionale della struttura a cui afferisce il Gruppo tecnico regionale di valutazione;
- c) le giornate in cui viene svolta l'attività formativa obbligatoria per i componenti del Gruppo e tutte le altre attività formative a cui saranno inviati dal coordinatore o dall'Amministrazione regionale;
- d) le giornate in cui vengono inviati a riunioni, incontri, convegni, seminari di studio o quant'altro attinente l'accreditamento dall'Amministrazione regionale o dal coordinatore.
- e) le giornate che il coordinatore utilizzerà per pianificare l'attività di funzionamento del Gruppo di valutazione presso il Settore competente.

I suddetti calcoli saranno effettuati dal competente Settore della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e coesione sociale che garantisce il supporto al "Gruppo tecnico regionale di valutazione".

INDENNITA' DI PRESENZA

L'indennità di presenza giornaliera che viene corrisposta agli eventuali esperti cooptati dal Direttore Generale della Direzione generale competente, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'Art. 42, è determinata in Euro 375,00.=.

L'importo relativo all'indennità di presenza che sarà corrisposto agli eventuali esperti cooptati, ai fini fiscali è inquadrato come esercizio di "PUBBLICHE FUNZIONI" e rientra nella fattispecie prevista dall'art. 2, comma 36 della L. 24.12.2003, n. 350, tali redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, co. 1, lett. f) del T.U.I.R. ai sensi del D.P.R. 917/86 e s.m.), ad eccezione di quando le "PUBBLICHE FUNZIONI" sono rese da soggetti che esercitano un'arte o professione, ex art. 53, co. 1 del D.P.R. 917/86, nel qual caso i compensi rientrano nella categoria del reddito di lavoro autonomo, o sono effettuate nell'esercizio di una impresa commerciale, nel qual caso i compensi rientrano nella categoria del reddito d'impresa. Pertanto tali importi dovranno essere assoggettati ad IRAP nel caso vengano rese da soggetti che non esercitano un'arte o professione, mentre in caso contrario saranno assoggettati all'aliquota prevista per le varie casse di assistenza professionale o rivalsa INPS del 4% oltre ad I.V.A.

Tali indennità di presenza saranno liquidate trimestralmente dall'Amministrazione regionale direttamente ad ogni esperto cooptato, ad esclusione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 8 bis dell'Art. 42.

RIMBORSI SPESE

Secondo quanto previsto dai commi 3 e 8 dell'Art. 42 spetta, ai componenti il Gruppo tecnico regionale di valutazione e a gli eventuali esperti che lo integrano il rimborso delle spese sostenute, nella misura determinata per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale, per l'espletamento di tutte le attività che verranno loro richieste dal coordinatore del Gruppo o dal dirigente regionale della struttura a cui afferisce il Gruppo tecnico regionale di valutazione.

Per quanto concerne gli spostamenti da effettuare, da parte dei componenti del Gruppo e degli eventuali esperti, dovrà essere privilegiato l'utilizzo di mezzi pubblici e soltanto in seconda ipotesi l'uso del mezzo proprio. In quest'ultimo caso il rimborso dell'indennità chilometrica sarà pari a quello previsto, in quel periodo, per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.

Anche i componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione che risultano dipendenti di Aziende o Enti del servizio sanitario regionale dovranno privilegiare l'utilizzo di mezzi pubblici ed in alternativa utilizzare gli automezzi di servizio a disposizione del proprio datore di lavoro ed in ultima ipotesi utilizzare il mezzo proprio.

Nel caso di utilizzo del mezzo proprio il rimborso dell'indennità chilometrica verrà calcolato dal Comune ove è ubicata la sede di lavoro o dal Comune di residenza se quest'ultimo risulta più vicino al luogo dove viene svolta l'attività di verifica.

I rimborsi spese per tutti i componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione e per gli eventuali esperti cooptati verranno corrisposti direttamente dall'Amministrazione regionale ai singoli componenti trimestralmente.